

COMUNE DI BRUINO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

MODIFICA 1/2024 AL PRGC

Art. 17, 12° comma della L.R 56/77 s.m.i.

Approvata con D.c.c. n. del



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE

PROGETTISTA DELLA MODIFICA
arch. Enrico BONIFETTO

SINDACO
Cesare RICCARDO

SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Elisabetta SCATIGNA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PRGC
Arch. Giancarlo BOLOGNESI



MARZO 2024

INDICE

- | | |
|--|---------------|
| 1) LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE | pag. 3 |
| 2) OBIETTIVI DELLA MODIFICA 1/2024 | pag. 4 |
| 3) AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA | pag. 5 |
| 4) SCHEDE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE | pag. 7 |

1) LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE

Il Comune di Bruino è dotato di P.R.G.C. approvato con DGR n° 69-22738 del 10/02/1993.

Successivamente all'adozione del Progetto Definitivo del Piano Regolatore Generale Comunale (avvenuta con D.C.C. n° 258 del 22/11/1989) sono state ridotte le fasce di rispetto del cimitero comunale (con l'approvazione della Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, pratica 1601/92) e del pozzo idropotabile (con l'approvazione della Regione Piemonte, Assessorato alla Tutela Ambientale, con D.G.R. n° 136-19458/92).

Nel corso degli anni di vigenza del P.R.G.C., sono stati approvati i seguenti Piani esecutivi e Varianti Parziali e Strutturali:

- Piano di Recupero del Centro Storico approvato con D.C.C. n°15 del 16/06/98, scaduto una volta passati 10 anni dalla sua approvazione;
- Piano di Riordino dell'Area Industriale, contestuale alla Variante Parziale 1 (in quanto il Piano prevedeva l'aumento della Superficie Territoriale dell'area produttiva inferiore al 6%), ai sensi dell'art. 1 punto 7 della L.R. n°41 del 26/06/97, approvati con D.C.C. n. 51 del 24/09/99.
- Con D.C.C. n. 51 del 26/10/2005 è stata revocata parzialmente la D.C.C. n. 51 del 24/09/99, limitatamente al Piano di Riordino dell'Area Industriale;
- Variante Parziale 2 approvata con D.C.C. n. 34 del 27/06/2000, volta ad aumentare la capacità insediativa (in misura minore del 4%) a seguito della forte crescita demografica;
- Variante Parziale 3 approvata con D.C.C. n. 23 del 22/03/2005, ha reiterato un vincolo su parte dell'area speciale F1 a ridosso del Torrente Sangone e ha modificato il supporto del P.R.G.C. vigente da cartaceo ad informatizzato.
- Variante Strutturale 1 ex comma 4 art. 17 della Legge Urbanistica Regionale e approvata con D.G.R. n. 20-2116 del 7/02/2006, per l'adeguamento del P.R.G.C. alla pianificazione territoriale sovraordinata e alla legislazione di settore.
- Variante Parziale 4 approvata con D.C.C. n. 54 del 2/11/2006, che ha previsto diverse piccole modifiche relative allo studio idrogeologico connesso alla realizzazione di piani interrati, alla compensazione di aree edificabili, alla ripermetrazione di varie fasce di rispetto.
- Variante Parziale 5 approvata con D.C.C. n. 73 del 20/12/2007, che ha previsto anch'essa una serie di piccole modifiche relative alla viabilità, alla perimetrazione di aree a destinazione d'uso mista o residenziali di espansione PEEP;
- Variante Parziale 6 approvata con D.C.C. n. 35 del 28/07/2010, concentrata su piccole modifiche comprese all'interno del centro storico.
- Variante Parziale 7 approvata con D.C.C. n. 64 del 28/11/2012, che ha previsto modifiche normative varie e di piccola entità.
- Variante Strutturale 2 approvata con D.C.C. n. 50 del 20/07/2015, con la finalità di valorizzare gli aspetti ecologici e di connettività ciclopedonale attraverso il completamento del Parco Fluviale del Torrente Sangone, l'acquisizione e la connessione con il resto del tessuto abitativo del Parco del Castello e la realizzazione di una rete ecologica comunale nell'ambito del progetto di Corona Verde, il tutto attraverso l'istituzione di un sistema perequativo esteso tra aree esterne ed interne al tessuto consolidato. Con contestuale adeguamento al PAI
- Variante Strutturale 3 (Progetto definitivo approvato con Del. C.C. n. 37 del 27/10/2020) che prevede l'introduzione di maggiore flessibilità nelle Norme di Attuazione del Piano, in particolare all'interno delle aree consolidate della zona

industriale; il miglioramento della qualità ambientale dell'area industriale esistente; l'implementazione della Rete Ecologica Locale attraverso il miglioramento della componente fruitiva della stessa; l'estensione del principio di perequazione all'interno dell'ambito industriale e la creazione di filtri tra l'area industriale e la residenza. La Variante infine prevede l'aggiornamento della fascia cimiteriale nel rispetto alle disposizioni di legge vigenti e l'introduzione sugli elaborati di P.R.G.C. del tracciato dell'elettrodotto interrato facente parte della linea "Piemonte- Savoia".

- Variante Parziale 8 approvata con D.C.C. n. 48 del 27/09/2022, che modifica la norma specifica contenuta nella scheda della Cellula microurbana 5 delle Norme del Centro Storico, svincolando il recupero del parco da quello contestuale del castello, oltre a provvedere alla correzione di errori materiali, rilevati sulle Norme di Attuazione dall'UTC durante la gestione del Piano, ed alla miglior specificazione di disposti di non chiara interpretazione

Il Comune è inoltre dotato di:

- Piano di zonizzazione Acustica, approvato con D.C.C. n. 30 del 26/04/2004;
- Piano Regolatore Comunale Cimiteriale, approvato con D.C.C. n. 61 del 29/11/2004 (ultima modifica approvata con D.C.C. n.48 del 21/07/2014);
- Criteri commerciali, introdotti nel PRGC a seguito della DCR n. 59/10831 del 24/03/2006, con la Variante Parziale 5; successivamente è stato fatto un adeguamento alla programmazione commerciale a seguito della L 27 del 24/03/2012;
- Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 13 del 24/02/2000 (ultima modifica con D.C.C. n. 46 del 21/07/2014), adeguato con D.C.C. n. 51 del 29.10.2018 (Modifica febbraio 2019 con D.C.C. N. 4 del 14.02.2019) al Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con DCR n. 347 - 45856 del 28/11/2017, comprensivo di Allegato Energetico del gennaio 2016

2) OBIETTIVI DELLA MODIFICA 1/2024

- 2.1** In data 15/01/2024, con notifica 4595, la ditta ICAI trasmetteva ad ISPRA, ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs.105/2015, l'effettuazione di modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose precedentemente detenute. Tale documento è stato trasmesso al Comune di Bruino, ed agli altri Enti competenti (Regione Piemonte – Territorio ed Ambiente – Arpa, Vigili del Fuoco, Città Metropolitana, Prefettura di Torino) con Posta certificata in data 16/01/2024.

Tale cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose detenute è stato effettuato inoltre contestualmente ad interventi di miglioramento agli stoccaggi di sostanze pericolose (Formaldeide soluzione 24% e acido formico) avvenuti nel 2023, comportando una riduzione e modifica dei cerchi di danno, in cui quello relativo alla elevata mortalità (Eventi Top 1.1.c – 1.2.a – 1.2.c) rimane contenuto all' interno dello stabilimento, mentre viene notevolmente ridotto quello relativo alle lesioni irreversibili, relativo all' Evento 1.1.c (Rilascio di formaldeide 24% per fessurazione manichetta in fase di travaso autocisterne), che risulta ricadere unicamente sul limitrofo fabbricato di via Marconi n. 79, modificando anche la categoria di compatibilità territoriale, che viene estesa anche alle categorie C,D,E,F (Vedi Tabella 3a Top 1.1.c del capitolo D dell' Elaborato tecnico RIR.)

- 2.2** Con la Variante strutturale n. 2, attraverso l'istituzione di un sistema perequativo esteso tra aree esterne ed interne al tessuto consolidato, venivano individuati i Macrocomparti

ed i sotto comparti perequativi; tra di essi, all'interno del "MACROCOMPARTO SUD", veniva individuato il "SOTTOCOMPARTO 4S: strada della Rul. Poiché oggi è in fase di progettazione il Piano Esecutivo Convenzionato relativo a tale comparto, i proponenti hanno fatto notare che la base catastale su cui è disegnato il PRGC risulta obsoleta, rispetto a quella corretta che è indicata sul Geoportale comunale, ove sull' area posta a nord est risultano frazionati i mappali relativi alla cabina elettrica ed alla porzione ad essa limitrofa (Fig. 4 nn 340 e 341 per mq. 222). Con la presente modifica l'Amministrazione ritiene opportuno prendere atto della modifica del perimetro dell'area a servizi pubblici n. 21¹, e di conseguenza del perimetro del SUE 4s.

3) AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA

È stata pubblicata sul B.U.R. n.13 del 28/03/2013, ed è vigente dal 17/11/2017 la l.r. 25 marzo 2013 n. 3 che significativamente innova la L.u.r. n. 56/77, sia sotto il profilo dei contenuti della pianificazione che delle procedure di formazione, tra l'altro integrando alla progettazione urbanistica e territoriale i criteri il principio operativo della *perequazione urbanistica* e metodi della *valutazione ambientale strategica* (VAS). Per quanto riguarda l'8° comma dell'Art. 17, ovvero la definizione delle Modifiche che non costituiscono variante al PRGC, il testo e le definizioni rimangono di fatto invariate, ma semplicemente traslate al comma 12, ovvero:

12. *Non costituiscono varianti del PRG:*

- a) *le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio*
- b) *gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;*
- c) *gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;*
- d) *le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;*
- e) *le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;*
- f) *le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;*
- g) *la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;*
- h) *gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.*

Con la legge 7 del 31 maggio 2022 (vigente dal 6/10/2023), la lettera h) del comma 12 è stata così modificata ed integrata:

- h) *gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano, necessari per il recepimento:*
 - 1) *delle previsioni relative a varianti approvate;*
 - 2) *di sopravvenute norme ed atti aventi carattere di prevalenza, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche siano chiaramente deducibili;*

- 3) di mutamenti oggettivi nel contesto di riferimento del piano, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche siano chiaramente deducibili;
- 4) il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche

In particolare, riguardo ai contenuti della presente modifica, si ritiene che essi siano riferibili, relativamente all' argomento di cui al precedente comma 2.1 (Stabilimento ICAI), al punto 3 della lettera h), in quanto chiaramente definibili come "mutamenti oggettivi nel contesto di riferimento del piano, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche siano chiaramente deducibili" e di conseguenza alla lettera a), in quanto "...atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio"; e relativamente all'argomento di cui al precedente comma 2.2 (Strumento Esecutivo del Sottocomparto 4S), alla lettera c) "gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo".

Il presente aggiornamento del PRGC, dunque, viene predisposto ai sensi dell'Art. 17, comma 12, lettere h) punto 3, e lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i, in merito allo stabilimento ICAI, allo scopo di recepire tale aggiornamento in attesa dell'adeguamento del documento RIR, e della necessaria contestuale variante urbanistica strutturale ai sensi dell'Art. 17 comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i., ed in merito alla ripermetrazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo del Sottocomparto 4S ai sensi dell'Art. 17, comma 12, lettera c), ovvero:

- h3) - Aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano, necessari per il recepimento di mutamenti oggettivi nel contesto di riferimento del piano, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche siano chiaramente deducibili; a) - correzione di errori materiali.**

N. scheda	Oggetto della modifica
A1	Stabilimento ICAI: recepimento delle modifiche effettuate che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose precedentemente detenute con riduzione e modifica dei cerchi di danno, in cui quello relativo alla elevata mortalità (Eventi Top 1.1.c – 1.2.a – 1.2.c) rimane contenuto all'interno dello stabilimento, mentre viene notevolmente ridotto quello relativo alle lesioni irreversibili, relativo all' Evento 1.1.c (Rilascio di formaldeide 24% per fessurazione manichetta in fase di travaso autocisterne), che risulta ricadere unicamente sul limitrofo fabbricato di via Marconi n. 79, modificando anche la categoria di compatibilità territoriale, che viene estesa anche alle categorie C,D,E,F (Vedi Tabella 3a Top 1.1.c del capitolo D dell' Elaborato tecnico RIR..

c)- Adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo

N. scheda	Oggetto della modifica
B1	Riperimetrazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo del Sottocomparto 4S, con inserimento del mappale limitrofo alla cabina elettrica posta a nord est (Fig. 4 n. 341 – mq. 201) e contestuale ampliamento del sedime della strada del Rul, con la previsione di un'area di manovra di pari dimensione, non modificando quindi la superficie dell'area a servizi pubblici n.21 ¹

4. SCHEDE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE

Sul territorio del Comune di Bruino, in viale A. Cruto 27, è localizzato uno stabilimento della ditta ICAI srl (Intermediari Chimici Ausiliari Industriali).
Tale stabilimento produce additivi per il mercato conciario e additivi per il settore dei lubrorefrigeranti, (liquidi e polveri) che è inserita nell' elenco regionale delle "aziende a rischio di incidente rilevante" che risponde agli obblighi previsti dall' ex art. 6 D.Lgs 334/99, sostituito dall'Art. 13 del D.lgs. 105/2015 ed è soggetta alla normativa "Seveso", di cui al PTCP2 della Città Metropolitana di Torino.



Motivazioni

Lo stabilimento ICAI, posto tra le vie A. Cruto e G. Marconi

In data 15/01/2024, con notifica 4595, la ditta ICAI trasmetteva ad ISPRA, ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs.105/2015, l'effettuazione di modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose precedentemente detenute. Tale documento è stato trasmesso al Comune di Bruino, ed agli altri Enti competenti (Regione Piemonte – Territorio ed Ambiente – Arpa, Vigili del Fuoco, Città Metropolitana, Prefettura di Torino) con Posta certificata in data 16/01/2024. Tale cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose detenute è stato effettuato inoltre contestualmente ad interventi di miglioramento agli stoccaggi di sostanze pericolose (Formaldeide soluzione 24% e acido formico) avvenuti nel 2023, comportando una riduzione e modifica dei cerchi di danno, in cui quello relativo alla elevata mortalità (Eventi Top 1.1.c – 1.2.a – 1.2.c) rimane contenuto all' interno dello stabilimento, mentre viene notevolmente ridotto quello relativo alle lesioni irreversibili, relativo all'Evento 1.1.c (Rilascio di formaldeide 24% per fessurazione manichetta in fase di travaso autocisterne), che risulta ricadere unicamente sul limitrofo fabbricato di via Marconi n. 79, modificando anche la categoria di compatibilità territoriale, che viene estesa anche alle categorie C,D,E,F (Vedi Tabella 3a Top 1.1.c del capitolo D dell' Elaborato tecnico RIR.)



L' ingresso dello stabilimento da Viale A. Cruto n. 27


	Categoria area: ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (Art. 20 TER)	Aree: ZIC-ZIC C
<p>Modifiche normative</p>	<p>Il punto 2 – Compatibilità con insediamenti a Rischio di Incidente Rilevante - dell’Art. 20ter – ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE, relativo alle aree di danno per lesioni irreversibili (lettera C) e per elevata letalità (lettera D), è così modificato al comma 2 ed integrato al comma 3 con nota specifica:</p> <p>Art. 20ter.2 – Compatibilità con insediamenti a Rischio di Incidente Rilevante Al comma 2 la frase:</p> <p>“...Nello specifico si riportano le seguenti prescrizioni: — Nell’area di danno ricadente entro il raggio di pericolo pari o inferiore a 20 metri è ammessa unicamente la categoria territoriale F, come definita dal DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo); — Nell’area di danno ricadente entro il raggio di pericolo compreso tra 20 e 60 metri sono ammesse le categorie territoriale E e F, come definite dal DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo); — Nell’area di esclusione, tracciata sulla cartografia ai sensi della DGR 17-377 del 26/07/2010 e a cui è accorpata l’area di esclusione dello stabilimento sottosoglia ZINCOTRE, sono ammesse le categorie territoriali C, D, E ed F, come definite dal DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo).</p> <p>È abolita.</p> <p>Art. 20ter.2 – Compatibilità con insediamenti a Rischio di Incidente Rilevante Al comma 3 dopo le frasi</p> <p>“.....omissis.....”</p> <p>C) AREA DI DANNO entro il raggio di pericolo generato dagli scenari di rischio 1.1c, 1.2a e 1.2c compreso tra 20 e 60 metri, oltre a quanto previsto dalle azioni nell’Area di Osservazione e di Esclusione di cui ai punti A e B precedenti, le categorie ammesse in quest’area di danno sono: E e F come definite dal DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo). In tali aree ricadono lotti appartenenti alle seguenti aree urbanistiche: ZIC ed S3</p> <p>D) AREA DI DANNO entro il raggio di pericolo pari o inferiore a 20 metri, oltre a quanto previsto dalle azioni nell’Area di Osservazione e di Esclusione di cui ai punti A e B precedenti, le categorie ammesse in quest’area di danno sono: F come definite dal DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo). In tali aree ricadono lotti appartenenti alla seguente area urbanistica: ZIC</p> <p>Si aggiunge la frase:</p> <p>Nel caso specifico dell’area di danno dello stabilimento ICAI, a seguito delle modifiche impiantistiche ivi effettuate, residua unicamente lo scenario di rischio 1.1c; conseguentemente</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’area di danno per lesioni irreversibili di cui alla precedente lettera C) è compresa tra i 14 ed i 41 metri ed ammette l’insediamento delle categorie territoriali C, D, E, F; • l’area di danno per elevata letalità di cui alla precedente lettera D) è compresa entro i 14 metri ed ammette l’insediamento della categoria territoriale F 	
<p>Modifiche cartografiche</p>	<p>Si provvede a riportare l’esatto perimetro delle aree di danno dell’ICAI sulle tavole di Piano Tav. 2 – Intero territorio comunale – e Tav 3 est – Sviluppi del PRGC</p>	

Argomento: Presa d'atto della modifica dei cerchi di danno e delle relative categorie compatibili all'interno di esse dello stabilimento ICAI

PREVISIONI DEL PRGC VIGENTE

Categoria area: Insedimenti di carattere industriale Area: **ZIC-ZIC C**


Estratto cartografico: Tav. 3 est – Sviluppi del PRGC - del PRGC vigente



PREVISIONI DI MODIFICA AL PRGC EX ART.17 12° COMMA lett. h3) ed a)

Categoria area: Insedimenti di carattere industriale **ZIC-ZIC C**

Estratto cartografico: Tav. 3 est – Sviluppi del PRGC - della Modifica 1/2024




Argomento: Presa d' atto della modifica dei cerchi di danno e delle relative categorie compatibili all' interno di esse dello stabilimento ICAI

PREVISIONI DEL PRGC VIGENTE

Categoria area: Insedimenti di carattere industriale Area: ZIC-ZIC C


Estratto cartografico: Tav. 2 – Intero territorio comunale - del PRGC vigente



PREVISIONI DI MODIFICA AL PRGC EX ART.17 12° COMMA lett. h3) ed a)

Categoria area: Insedimenti di carattere industriale ZIC-ZIC C

Estratto cartografico: Tav. 2 – Intero territorio comunale - della Modifica 1/2024



ART. 20 ter ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

20ter.1 – Regole di insediamento per le attività Seveso e Sottosoglia Seveso

1. Con riferimento a quanto disposto dal D.Lgs 105/2015 e dalla Variante “Seveso” al PTC sono da intendersi:

- **Stabilimenti Seveso di soglia inferiore** quelli definiti all’art. 3 comma 1 lettera b);
- **Stabilimenti Seveso di soglia superiore** quelli definiti all’art. 3 comma 1 lettera c);
- **Stabilimenti sottosoglia Seveso** le aziende che prevedono la detenzione o l’impiego in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive quantità limite per l’applicazione dei requisiti di soglia inferiore delle sostanze pericolose definite dall’allegato 1 parti 1 e 2 del D.Lgs 105/2015. Di seguito indicate:
 - a) “sostanze pericolose” classificate nella sezione “Pericoli per la salute” della Parte 1 che presentino almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo: H330, H331, nonché quelle classificate nella sezione “Altri pericoli” di cui alla Parte 1 dell’Allegato 1 al d.lgs. 105/2015 che presentino l’informazione supplementare sul pericolo EUH029
 - b) “sostanze pericolose” classificate nella sezione “Pericoli fisici” della Parte 1 nelle categorie P3b o P5c
 - c) “prodotti petroliferi e combustibili alternativi” come definiti dalla Parte 2
 - d) “sostanze pericolose” classificate nella sezione “Pericoli per l’ambiente” della Parte 1

2. **Nelle aree ad altissima vulnerabilità ambientale** di cui all’articolo 13.1 della Variante “Seveso” al PTC, di seguito riportate a cartografie nell’elaborato tecnico RIR “R2 – Elementi ambientali vulnerabili”, non è ammesso l’insediamento di stabilimenti soggetti al d.lgs. 105/2015 né quello di stabilimenti di cui all’art. 19, lettere c) e d) della Variante “Seveso” al PTC.

- Fasce A e B, individuate ai sensi del PAI – Piano di Assetto Idrogeologico
- EeA aree di esondazione a pericolosità molto elevata con TR 20-50 anni
- EbA aree di esondazione a pericolosità elevata con TR 100-200 anni, determinata in base alle analisi storiche e/o morfologiche

Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui sopra. Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui sopra esclusivamente a seguito di modifiche normative.

Qualora sussistano conflittualità tra gli elaborati cartografici e la normativa, quest’ultima prevale.

3. **Nelle aree a rilevante vulnerabilità ambientale** di cui all’articolo 13.2 della Variante “Seveso” al PTC, riportate nell’elaborato tecnico RIR “R2 Elementi ambientali vulnerabili”, si applicano i seguenti divieti localizzativi:

- Non è ammessa la localizzazione di stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo energetico nelle aree caratterizzate dalla presenza di aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs 42/2004 e s.m.i. art 142 lett. g) e aree soggette a vincolo idrogeologico;
- Non è ammessa la localizzazione di stabilimenti a pericolo di eventi incidentali a ricaduta ambientale nelle aree caratterizzate dalla presenza di acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità, zone di ricarica delle falde o in territori con soggiacenza inferiore a 3m dal piano campagna.

4. **Nelle rimanenti aree del territorio comunale** (aree a rilevante vulnerabilità ambientale non ricadenti nel comma precedente), per l'insediamento di stabilimenti soggetti al D.lgs. 105/2015 o di soli stabilimenti Sottosoglia Seveso che detengono prodotti petroliferi (come definiti nella parte 1 dell'Allegato 1 del D.lgs. 105/2015) e sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della parte 2 dell'Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, si applicano le procedure di cui agli articoli 15 e 19 della Variante "Seveso" al PTC.
5. Non è ammesso l'insediamento di uno stabilimento soggetto al D.lgs. 105/2015 qualora nell'area di esclusione da esso generata siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al D.M. 09/05/2001.
6. Non è ammesso l'insediamento di uno stabilimento di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, qualora entro una distanza pari a 200 m misurata dal perimetro dello stabilimento siano presenti o previsti dal Piano Regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al D.M. 09/05/2001.
7. Non è ammesso l'insediamento di uno stabilimento di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, qualora entro una distanza pari a 100 m misurata dal perimetro dello stabilimento siano presenti o previsti dal Piano Regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al D.M. 09/05/2001.
8. Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività Seveso o Sottosoglia Seveso esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui ai commi precedenti. Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui ai commi precedenti esclusivamente a seguito di modifiche normative (ad es. variazione della classificazione delle sostanze, etc.).
9. L'insediamento, la modifica o la trasformazione di aziende Sottosoglia Seveso di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo:
 - Non sono mai ammessi nelle zone ad altissima vulnerabilità ambientale
 - Nelle seguenti zone a rilevante vulnerabilità ambientale: acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità, zone di ricarica delle falde e territori con soggiacenza della falda inferiore a 3 metri dal p.c., l'ammissibilità è condizionata alla trasmissione, da parte del richiedente, di dichiarazione, a firma di professionista abilitato iscritto all'ordine competente, che attesti la compatibilità dell'opera
 - Sono comunque fatte salve norme più restrittive stabilite dai piani di settore vigenti
10. Il Comune ammette l'insediamento di nuovi stabilimenti e le modifiche di stabilimenti esistenti soggetti a RIR, solo previa verifica della compatibilità territoriale rispetto agli elementi territoriali vulnerabili e alla compatibilità ambientale. In tal caso, in sede di richiesta di titolo abilitativo il proponente all'atto della richiesta fornisce al comune una preliminare valutazione di compatibilità territoriale.

20ter.2 – Compatibilità con insediamenti a Rischio di Incidente Rilevante

1. In applicazione del D.M. 09.05.2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", e in riferimento alla Relazione Illustrativa R1 (Elaborati RIR) si afferma che all'interno del territorio del Comune di Bruino, a seguito del recepimento della Direttiva Seveso ter (D.lgs. 105/2015), è presente uno stabilimento di soglia inferiore soggetto agli obblighi del D.lgs. 105/2015, denominato ICAI S.p.a. ed è localizzato in viale Cruto, 27. È presente uno stabilimento sottosoglia definito ai sensi del comma 1 dell'articolo 20ter.1, denominato ZINCOTRE S.r.l. e localizzato in via G. Ferraris, 11.

2. Le aree di danno della ICAI, l'area di esclusione e l'area di osservazione, definite per lo stabilimento, sono riportati sulle Tavole di Piano 2 e 3. Le sopra richiamate tavole di PRGC riportano per ogni area di danno e di esclusione le categorie territoriali compatibili con la presenza dell'azienda a Rischio di Incidente Rilevante.

....(**Abolito con Modifica 1/2024**).....

Si specifica che sulle aree urbanistiche ricadenti a cavallo di differenti aree di danno, sono ammesse le categorie territoriali relative all'area di danno più interna.

3. In applicazione delle disposizioni di cui al DM 9/5/2001, ovvero della classificazione delle categorie territoriali compatibili con la presenza di aziende a Rischio di Incidente Rilevante, si rileva la presenza delle seguenti tipologie di Zone urbanistiche a cui si applicano le conseguenti limitazioni:

- A) **Nell'AREA DI OSSERVAZIONE**, tracciata sulla cartografia di piano con apposito simbolo, le azioni sono volte a fornire indicazioni gestionali e progettuali, atte a proteggere la popolazione in caso di scenario incidentale, e a minimizzare gli effetti connessi alla viabilità. In questo caso i vincoli da applicare sono i seguenti:

Vincoli gestionali:

- Predisporre un piano di emergenza esterna ovvero di protezione civile per la gestione del rischio industriale;
- Non sovraccaricare la viabilità esistente con mezzi pesanti, ma destinare al traffico pesante arterie dedicate che siano esterne ai nuclei più urbanizzati;

Vincoli progettuali:

- Garantire una duplice viabilità per l'accesso dei mezzi di emergenza e vie di fuga adeguate a gestire eventuali evacuazioni;
- Qualora le attività produttive insediate detengano sostanze tossiche (in quantitativi tali da rientrare nella categoria delle Attività Seveso o attività Sottosoglia Seveso), dotare tutti gli edifici presenti, non di tipo residenziale privato, di un sistema di ventilazione e condizionamento con sistema automatico di blocco in emergenza che permetta, in caso di rilascio e conseguente formazione di nube tossica, di arrestare detti sistemi e isolare gli ambienti interni per evitare l'immissione di aria contaminata;
- Procedere ad una attenta valutazione e progettazione di elementi territoriali che comportano elevato carico antropico tale da collocarsi in categoria territoriale A o B ai sensi del D.M. 9 maggio 2001. Il vincolo imposto sulle attività commerciali potrà essere trasposto in termini di superfici di vendita secondo quanto previsto dalla regola tecnica del Ministero degli Interni di cui al D.M. 27 luglio 2010.

- B) **Nell'AREA DI ESCLUSIONE**, tracciata sulla cartografia di piano con apposito simbolo, è necessario individuare azioni che garantiscano il non incremento del preesistente livello di rischio, ovvero il non aumento del carico antropico, veicolare e ambientale.

Le categorie ammesse nell'area di esclusione sono: C, D, E e F come definite dal DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo e "Regola Tecnica del Ministero degli Interni di cui al DM 27/07/2010").

In tali aree ricadono lotti appartenenti alle seguenti aree urbanistiche: ZIC, ZICC, ZI2, ZI3, ZRU, ZT1, ZT2, S1A, S1B, S1C, S3, S5, S6A, S6B, S7, S8, S9, S10, S12, S13, ZA1, ZA2, ZA3, B, M e aree a servizi per la residenza n. 37, 42, 44'', 45.

Oltre a quanto previsto dalle azioni nell'Area di Osservazione di cui al punto precedente, si dovranno prevedere:

Vincoli connessi alla destinazione d'uso:

- Evitare modifiche di destinazione d'uso che determinano un aumento di carico antropico;
- Non ammettere, le categorie territoriali A e B di cui al DM 9/5/2001; Vincoli progettuali;
- Nel caso di attività produttive che detengono sostanze tossiche e/o infiammabili (in quantitativi tali da rientrare nella categoria Attività Sottosoglia Seveso) con densità relativa all'aria > 1 (gas densi), si raccomanda di predisporre sistemi di ventilazione automatica e rilevazione gas (dotati di allarme) per i locali interrati;
- Localizzare le aree con elevata frequentazione di pubblico all'aperto (parcheggi, aree di svago, ecc.) in posizione protetta rispetto all'attività produttiva, in modo tale che questa sia separata da una barriera fisica di tipo strutturale (muri, edifici, ecc.);
- Nel caso di edifici confinanti con le Attività Seveso e attività Sottosoglia Seveso:
 - Prevedere un muro di separazione sul lato confinante con l'attività di altezza adeguata;
 - Minimizzare le aperture degli edifici (porte, finestre) sul lato affacciato all'attività;
 - Prevedere un accesso carraio sull'area confinante l'attività per l'eventuale accesso di mezzi di soccorso,
 - Prevedere l'istallazione lungo l'area di confine di idranti UNI70 con distanza reciproca non superiore ai 60m,
 - Predisporre un'area di intervento per i mezzi dei Vigili del Fuoco con possibilità di attacco di motopompa;
- Nel caso di insediamento di nuove aree produttive o di completamento:
 - Garantire la doppia viabilità di accesso per un'adeguata gestione delle emergenze in ogni punto dell'area produttiva;
 - Garantire un'adeguata viabilità interna;
 - Dotare l'area produttiva di servizi comuni per la gestione delle emergenze (ad esempio la rete antincendio, i sistemi di allertamento, ecc.);

Vincoli gestionali:

- predisporre un piano di emergenza interno all'attività produttiva ed effettuare prove periodiche di evacuazione, in coordinamento con le attività limitrofe.

C) **AREA DI DANNO** entro il raggio di pericolo generato dagli scenari di rischio 1.1c, 1.2a e 1.2c **compreso tra 20 e 60 metri**, oltre a quanto previsto dalle azioni nell'Area di Osservazione e di Esclusione di cui ai punti A e B precedenti, le categorie ammesse in quest'area di danno sono: E e F come definite dal DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo).

In tali aree ricadono lotti appartenenti alle seguenti aree urbanistiche: ZIC ed S3

D) **AREA DI DANNO** entro il raggio di pericolo **pari o inferiore a 20 metri**, oltre a quanto previsto dalle azioni nell'Area di Osservazione e di Esclusione di cui ai punti A e B precedenti, le categorie ammesse in quest'area di danno sono: F come definite dal DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo).

In tali aree ricadono lotti appartenenti alla seguente area urbanistica: ZIC

Nel caso specifico dell'area di danno dello stabilimento ICAI, a seguito delle modifiche impiantistiche ivi effettuate, residua unicamente lo scenario di rischio 1.1c; conseguentemente

- *L'area di danno per lesioni irreversibili di cui alla precedente lettera C) è compresa tra i 14 ed i 41 metri ed ammette l'insediamento delle categorie territoriali C, D, E, F;*
- *L'area di danno per elevata letalità di cui alla precedente lettera D) è compresa entro i 14 metri ed ammette l'insediamento della categoria territoriale F (frase introdotta con Modifica 1/2024)*

Per gli edifici confinanti con gli impianti che rientrano in Direttiva Seveso per la detenzione di sostanze tossiche si raccomanda di predisporre sistemi di ventilazione automatica e rilevazione gas (dotati di allarme) per i locali interrati.

In presenza di criticità specifiche, inoltre il Comune può chiedere e concordare con l'attività produttiva delle modifiche impiantistiche atte al superamento della criticità, quali ad esempio:

- Modifica della viabilità interna all'attività produttiva;
 - Soluzioni impiantistiche presso l'attività tali da ridurre la probabilità di incidente (ad esempio ridondanza dei sistemi, inserimento di sistemi di controllo, riduzione dei quantitativi stoccati o gestiti, ecc.);
 - Realizzazione di muri o barriere per la protezione degli elementi vulnerabili presenti nel caso l'area sia soggetta a fenomeni termici stazionari (ad esempio jet-fire o incendi da pozza, ecc.);
 - Installazione di sistemi di maniche a vento che consentano di valutare la direzione di spostamento della nube, nel caso di rilascio di una sostanza tossica.
4. L'attuazione delle previsioni di attività di tipo produttivo operata dallo strumento urbanistico è da intendersi assoggettata in ogni caso a preventiva verifica del rispetto dei criteri minimi di compatibilità ambientale di cui al DM 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante". In caso di insediamento di nuove attività produttive nei pressi di aziende a rischio di incidente rilevante o operanti con sostanze pericolose, il progetto urbanistico ed edilizio dovrà prevedere adeguate misure tecniche e gestionali atte a non incrementare il preesistente livello di rischio, minimizzando le possibilità di effetto domino. Ogni nuovo insediamento dovrà essere corredato di analisi preventiva dell'impatto sulle vie di comunicazione, individuando le variazioni del traffico veicolare dovute ai nuovi insediamenti previsti e garantendo l'accesso tempestivo dei mezzi di soccorso. Infine, stante la presenza di attività soggette a D.lgs. 105/2015, il Comune aggiornerà periodicamente le informazioni sulle suddette aziende (scenari incidentali, frequenza di accadimento secondo quanto richiesto dal DM 9/5/2001 All. 1 par. 7) nonché le informazioni sulle vulnerabilità del territorio avvalendosi degli strumenti regionali a disposizione.
5. L'elaborato tecnico RIR è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno, di esclusione o di osservazione degli stabilimenti, nonché nei casi di modifiche di uno stabilimento Seveso o Sottosoglia, nei casi in cui la modifica comporti un aggravio di rischio ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs 105/2015 o comporti in effetti la riclassificazione a soglia superiore e comunque almeno ogni cinque anni.

Con la Variante strutturale n. 2, attraverso l'istituzione di un sistema perequativo esteso tra aree esterne ed interne al tessuto consolidato, venivano individuati i Macrocomparti ed i sotto comparti perequativi; tra di essi, all' interno del "MACROCOMPARTO SUD", veniva individuato il "SOTTOCOMPARTO 4S: strada della Rul.




Motivazioni

Poiché oggi è in fase di progettazione il Piano Esecutivo Convenzionato relativo a tale comparto, i proponenti hanno fatto notare che la base catastale su cui è disegnato il PRGC risulta obsoleta, rispetto a quella corretta che è indicata sul Geoportale comunale, ove sull'area posta a nord est risultano frazionati i mappali relativi alla cabina elettrica ed alla porzione ad essa limitrofa (Fig. 4 n e 341 per mq. 222). Con la presente modifica l'Amministrazione ritiene opportuno prendere atto dell'ampliamento del perimetro del SUE, inglobando in esso anche il mappale 341 del Fig. 4. per mq. 201, e contestuale ampliamento del sedime della strada del Rul, con la previsione di un'area di manovra di pari dimensione, non modificando quindi la superficie dell'area a servizi pubblici n.21¹



Estratto SOTTOCOMPARTO 4S attuale



Estratto SOTTOCOMPARTO 4S ripermetrato

La modifica non comporta variazioni alle Norme di Attuazione, se non nell'estratto cartografico contenuto nell'ALLEGATO 4 – TABELLA E SCHEDE NORMATIVE DEI COMPARTI PEREQUATIVI - COMPARTI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE - nella scheda del SOTTOCOMPARTO 4S: strada del Rul, ove viene riportata la base catastale corretta ed il nuovo perimetro dell'area 21¹ e del sedime stradale con l'area di manovra:



Estratto SOTTOCOMPARTO 4S attuale



Estratto SOTTOCOMPARTO 4S ripermetrato

Modifiche normative

Modifiche cartografiche


Si provvede a riportare l'esatto perimetro e consistenza del Sottocomparto 4S sulle tavole di Piano Tav. 2 – Intero territorio comunale – e Tav 3 ovest – Sviluppi del PRGC

Argomento: Adeguamento del perimetro del SUE dell'area 4S

PREVISIONI DEL PRGC VIGENTE

<p>Categoria area: COMPARTI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE</p>	<p>Area: SOTTOCOMPARTO 4S: strada della Rul</p>
--	--


Estratto cartografico: Tav. 3 ovest – Sviluppi del PRGC - del PRGC vigente



PREVISIONI DI MODIFICA AL PRGC EX ART.17 12° COMMA lett. h)

<p>Categoria area: COMPARTI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE</p>	<p>Area: SOTTOCOMPARTO 4S: strada della Rul</p>
--	--

Estratto cartografico: Tav. 3 ovest – Sviluppi del PRGC - della Modifica 1/2024




Argomento: Adeguamento del perimetro del SUE dell'area 4S

PREVISIONI DEL PRGC VIGENTE

Categoria area: COMPARTI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE

Area: SOTTOCOMPARTO 4S: strada della Rul

Estratto cartografico: Tav. 2 – Intero territorio comunale - del PRGC vigente




PREVISIONI DI MODIFICA AL PRGC EX ART.17 12° COMMA lett. h)

Categoria area: COMPARTI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE

Area: SOTTOCOMPARTO 4S: strada della Rul

Estratto cartografico: Tav. 2 – Intero territorio comunale - della Modifica 1/2024



SOTTOCOMPARTO 4S: strada della Rul

1. Aree interessate dalla perequazione urbanistica

1.1 Are cedenti i diritti edificatori

L'area speciale **F3** (con funzione di corridoio ecologico comunale).

L'area a servizi pubblici n. **25** (ampliamento del campo sportivo esistente e parcheggio).

Le aree a servizi pubblici nn. **33^I** e **33^{II}** (parcheggio e verde di quartiere con pista ciclabile).

Le aree a servizi pubblici nn. **35^{II}** e **41^I** (corridoio di connessione tra nucleo urbano centrale e propaggini della zona industriale).

Le aree a servizi pubblici nn. **44**, e **44^I** e **44^{II}** (attrezzature di interesse comune, verde pubblico e parcheggio tra via Tiepolo e viale Marconi).

L'area a servizi pubblici n. **21^I** (verde per i più piccoli, verde di quartiere e parcheggio) cede, obbligatoriamente, i diritti edificatori al presente sottocomparto onde garantirgli lo standard minimo per parcheggi pubblici e la continuità ecologica della trama del verde.

1.2 Area ricevente i diritti edificatori

La nuova zona residenziale C* è ubicata in una traversa di strada della Rul ed è posta in contiguità della zona residenziale collocata tra la strada provinciale e il confine col Comune di Sangano.



estratto del P.R.G.C. - fuori scala

2. Obiettivi generali e specifici e conseguenti azioni

2.1 Azioni previste di qualificazione ambientale della città pubblica:

- acquisizione delle aree necessarie per realizzare il corridoio ecologico comunale lungo il torrente Sangonetto;
- acquisizione delle aree di sedime per la creazione lungo via Volvera di corridoio di connessione tra nucleo urbano centrale e propaggini della zona industriale (primo tassello per la realizzazione di un grande parco agricolo centrale al tessuto abitativo esistente);
- acquisizione delle aree per servizi pubblici indicate sopra.

2.2 Azioni previste di completamento urbanistico e ambientale della città privata:

- rigenerazione di un fabbricato e aree di pertinenza contenente attività artigiana;
- alberatura dell'area a parcheggio fronteggiante la traversa di strada della Rul al fine di garantire la continuità ecologica della trama del verde.

3. Parametri urbanistico-edilizi

3.1 Diritti edificatori

- Aree cedenti i diritti edificatori

Indice perequativo area speciale F3 = 0,09 mc/mq

Indice perequativo aree per servizi = 0,24 mc/mq

- Area ricevente i diritti edificatori

Indice perequativo = 0,24 mc/mq

Indice fondiario = 1,06 mc/mq = 0,24 (Ip ricevente) + 0,82 (Ip cedente)

3.2 Volumetria massima edificabile

Volume = superficie fondiaria x indice fondiario = 4.898 mq x 1,06 mc/mq =

5.192 mc

3.3 Abitanti insediabili

Abitanti = 5.192 mc / 135 mc/ab = 38

3.4 Altri indici

- Altezza massima edifici 7,50 m

- N° piani 2

- Rapporto di copertura 1/3

- Distanze da confini 5 m

- Distanze da strade vedasi art. 17 delle N.T.A.

- Parcheggio privato vedasi art. 15.3, lett. a) e d), delle N.T.A.

- Verde privato vedasi art. 15.3, lett. b), delle N.T.A.

4. Strumento di attuazione - Piano Esecutivo Convenzionato

Il Piano deve prevedere, obbligatoriamente, la sistemazione dell'area per servizi pubblici n. 21¹ (verde per i più piccoli, verde di quartiere e parcheggio) onde garantire alla nuova area residenziale lo standard minimo per parcheggi pubblici e un'area a verde attrezzato funzionale agli insediamenti in progetto ed esistenti.

5. Disposizioni di carattere ambientale e paesaggistico

5.1 Compatibilità geomorfologica

L'area residenziale è compresa in classe IIa a pericolosità geomorfologica moderata superabile con modesti interventi tecnici puntuali esplicitati a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Le limitazioni urbanistiche sono ricollegabili ai bassi valori di soggiacenza, che condizionano la realizzazione degli interrati (vedasi artt. 19, 20 e 20 bis).

5.2 Compatibilità acustica

L'area residenziale è compatibile con la classe III del Piano di Classificazione Acustica.

5.3 Compatibilità con gli impianti a Rischio di Incidente Rilevante

Le aree oggetto di Piano Esecutivo Convenzionato non ricadono all'interno delle aree di esclusione relative alle due attività "sottosoglia Seveso".

5.4 Requisiti di progettazione ambientale e paesaggistica

- Deve essere prevista un'area a verde attrezzato funzionale agli insediamenti in progetto ed esistenti con parcheggio drenante alberato lungo l'infrastruttura stradale.
- Le costruzioni devono essere distanziate dal profilo dei campi coltivati mediante fascia filtro costituita dal verde pertinenziale, orti/giardini, con alberature di specie fruttifere.
- In sede di impianto urbanistico è opportuno tenere conto della tessitura delle aree circostanti specie per quanto riguarda la continuità del verde pertinenziale (vedasi art. 14 ter).